

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 21-6127

Proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA di cui alla D.G.R. n. 14-470 del 27/10/2014, inerente il progetto "Realizzazione canale scolmatore a difesa dell'abitato nel comune di Solero (AL)" ubicato nei Comuni di Solero, Quargnento, Felizzano in provincia di Alessandria, presentato dal Comune di Solero, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D. Lgs 152/2006.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

il progetto denominato "Realizzazione canale scolmatore a difesa dell'abitato nel comune di Solero (AL)", è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, con DGR n. 14-470 del 27/10/2014;

in data 27 Ottobre 2017 il comune di Solero (AL) con sede in Piazza della Libertà 1, 15029 Solero (AL) Cod Fisc/P.IVA n.00411440068, ha presentato domanda, con relativa documentazione allegata, di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA espresso nella D.G.R. n. 14-470 del 27/10/2014 la quale stabiliva, come da art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, il termine di tre anni ai fini dell'inizio dei lavori, per la realizzazione degli interventi;

ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso,...*";

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, la Regione Piemonte ha approvato le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA ed, in particolare, ha stabilito il termine per la conclusione del procedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

la documentazione e la richiesta di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA, sono state pubblicate sul sito internet regionale in data 27/10/2017, nonché il Responsabile del Procedimento, in attuazione di quanto previsto dagli art. 7 e 8 della L 241/1990 e s.m.i. , con nota prot. 53212/A18.14A del 08.11.2017 ha disposto la pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento al Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicazione avvenuta in data 16/11/2017;

con nota prot. n. 53207/ A18.14A del 08/11/2017, il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad informare i soggetti coinvolti e le Direzioni interessate, del relativo avvio, dei tempi per la richiesta di integrazioni e per la trasmissione dei pareri, nonché il termine di conclusione;

nel periodo specificato non sono pervenute richieste d'integrazioni ne comunicazioni ostantive all'accoglimento della proroga tali da non rendere necessario la convocazione di un organo tecnico regionale; mentre sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota n. 411 del 14/11/2017 del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale de Ferrari (assunta a prot 54344/A18.14A del 14/11/2017), esprime il nulla osta alla proroga;
- nota n. 27349/A16.10A del 17/11/2017 della Direzione Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte (assunta a prot 55329/A18.14A del 20/11/2017), informante che gli interventi contemplati nel progetto non risultano compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, e che con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico regionale, le cui norme di attuazione sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza;
- nota n. 101589 del 22/11/2017 di ARPA Piemonte (assunta a prot 55983/A18.14A del 22/11/2017), invitante alla corretta ottemperanza della prescrizioni presenti nella DGR n.

14-470 del 27/11/2014, con particolare riferimento alla prescrizione inerente la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

- nota n. 28550/A16.08A del 01/12/2017 della Direzione Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione urbanistica Area Sud-Est della Regione Piemonte (assunta a prot 57828/A18.14A del 01/12/2017), informante che le previsioni dello strumento urbanistico devono rispettare le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti contenute nel Piano Paesaggistico regionale.

per le vie brevi, le ulteriori componenti regionali costituenti l'organo tecnico, hanno riconfermato, le precedenti prescrizioni impartite.

Ai fini dell'ottimizzazione del progetto e conseguentemente della sua realizzazione, si propone di subordinare la proroga di validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale oltre all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. 27.10.2014 n. 14-470, anche al riscontro:

- che le previsioni dello strumento urbanistico comunale rispettino le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico regionale (approvato in data 3 ottobre 2017 con DCR n. 233-35836) contenute nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presenti nelle schede relative a ciascun bene. In caso di contrasto risultano prevalenti le norme del Piano paesaggistico regionale sopra citate;
- del pieno adempimento della prescrizione inerente la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

sentito il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.2002 e s.m.i..

Dato atto che:

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma per il suo carattere limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

a seguito delle risultanze dei contributi pervenuti e delle mancate problematiche sollevate da parte dei soggetti coinvolti, si evidenzia che le condizioni ambientali a contorno non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento delle principali componenti ambientali;

la richiesta di proroga è intervenuta nel periodo di validità dell'atto;

il Comune ha informato che nessuna opera è stata al momento realizzata e che gli elaborati progettuali approvati in fase di emissione del giudizio ambientale restano validi ai sensi della procedura di proroga e che è in corso di definizione il progetto esecutivo del 1° lotto per il quale si provvederà, prima di ogni atto amministrativo, al riscontro delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 27.10.2014 n. 14-470;

lo specifico giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui alla D.G.R. 27.10.2014 n. 14-470, è condizionato alle prescrizioni e alle raccomandazioni dettagliatamente descritte nella premessa del provvedimento deliberativo, comprensivo delle autorizzazioni ambientali quali i nulla osta idraulici ex R.D. 523/1904 e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004;

il proponente ha formulato la richiesta di proroga per anni tre, dati i tempi necessari per le fasi di esproprio, per la stesura esecutiva del progetto e per il rilascio delle autorizzazioni residuali;

si ravvisano le condizioni per concedere la proroga richiesta di anni tre del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 14-470 del 27 ottobre 2014, allineandosi così ai

disposti di cui dell'art. 25, comma 5, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152; che ne individua l'efficacia temporale comunque in un tempo non inferiore a cinque anni.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

vista la l.r n. 40/1998;

visto il comma 5, art. 25, d. lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

richiamati integralmente i contenuti della premessa;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

richiamata integralmente la D.G.R. n. 14-470 del 27 ottobre 2014 e le prescrizioni ivi contenute;

per tutto quanto sopra esposto;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

-di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso nella D.G.R. n. 14-470 del 27 ottobre 2014, presentata dal Comune di Solero (AL) in data 27 ottobre 2017;

-di stabilire che il progetto deve essere realizzato entro tre anni dalla data di richiesta della proroga del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale espresso nella D.G.R. n. 14-470 del 27 ottobre 2017;

-di subordinare la proroga di validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale oltre all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. 27.10.2014 n. 14-470, anche al riscontro delle raccomandazioni citate in premessa.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto richiedente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)